CAMERA DEI DEPUTATI N. 3024

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRILLO SALVATORE

Presentata il 18 luglio 1988

Istituzione dell'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Catania

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il regime giuridico dei porti italiani, come è noto, è disciplinato oltre che dal codice della navigazione, approvato con regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dal regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, da numerose leggi speciali concernenti specifici settori.

Da un sia pure sommario esame di siffatte norme non è difficile notare un complicato intrecciarsi di competenze delle diverse amministrazioni centrali e locali interessate alla vita del porto (lavori pubblici, marina, finanza ecc.). Questa complessa disciplina, se non adeguatamente coordinata, produce in pratica gravi inconvenienti, discordanza nei criteri direttivi, slegamenti fra i vari servizi specie nei maggiori porti, lentezza nei provvedimenti e nelle decisioni senza parlare dei dannosi conflitti di attribuzione. Spesso nella prassi quotidiana, la richiamata disciplina si manifesta inadatta alla vivace dinamica dell'attività portuale che richiede, al contrario, armonia di intenti, rapidità di azione, e, quindi una unità di indirizzo capace di soddisfare appieno l'interesse pubblico e le legittime aspettative degli operatori interessati a un moderno e razionale servizio, rispondente alle crescenti esigenze del traffico marittimo. Strumenti particolarmente idonei al perseguimento di tali fini si sono rilevate le aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti ove, pur riconoscendosi l'opportunità del ricorso alla delega di cui all'articolo 19 del codice della naviga-

zione, questa è stata tuttavia limitata alla gestione dei mezzi meccanici, dei magazzini e dei beni in genere dello Stato, al servizio dell'Amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci.

L'esperienza positiva in termini di produttività e di economia delle operazioni portuali ha infatti indotto la crescente attenzione del legislatore verso tali organismi, sia per dotarli di una disciplina unitaria (legge 9 ottobre 1967, n. 961), sia per riconoscerne la natura giuridica di enti pubblici economici, con un potenziale ampliamento dei compiti (legge 10 ottobre 1974, n. 494), sia ancora per estendere in loro favore alcuni benefici previsti per gli enti portuali (legge 5 maggio 1976, n. 355).

Nel porto di Catania, ove le stesse necessità sono ugualmente impellenti, queste difficoltà rappresentano insormontabile ostacolo alla immediatezza decisionale e realizzativa imposta dal sempre più incalzante evolversi della problematica portuale e ne pregiudicano oggi financo la stessa operatività.

Se dunque il porto di Catania, con il suo *hinterland* che supera di gran lunga i confini della provincia per estendersi a larga parte della Sicilia orientale, è oggi uno scalo ad elevato grado di meccanizzazione e specializzazione, lo si deve al cospicuo sforzo della sola utenza portuale nella sua collettività.

Ma è altrettanto innegabile che gravare una economia di mercato di oneri ad essa per natura estranei vuol dire renderne impossibile lo sviluppo e pregiudicarne la stessa esistenza.

Di qui la necessità dell'intervento legislativo che si propone, sul quale è legittimo attendersi il più ampio e convinto consenso parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Catania, con sede legale presso la capitaneria di detto porto.

2. L'azienda è dotata di personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza e alla tutela del Ministero della marina mercantile.

ART. 2.

1. L'azienda ha i seguenti compiti:

a) gestire, sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti doganali, i mezzi meccanici di carico e scarico, i magazzini, le aree di deposito e tutti gli altri beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, al servizio dell'amministrazione della marina mercantile, adibiti al traffico delle merci;

b) provvedere all'acquisto, alla manutenzione, alla trasformazione ed al miglioramento dei mezzi meccanici e dei magazzini di depositi e degli altri beni di cui alla lettera *a)*;

c) svolgere ogni altra attività direttamente connessa alla esecuzione dei compiti precedenti.

2. L'azienda può essere autorizzata dal Ministero della marina mercantile ad assumere la gestione di mezzi ed impianti non di proprietà dello Stato.

ART. 3.

1. Per assolvere i compiti ad essa attribuiti, l'azienda dispone dei proventi dei beni indicati nell'articolo 2, nonché dei fondi derivanti da mutui o da altre ope-

razioni finanziarie autorizzate dal Ministero della marina mercantile e della devoluzione delle tasse portuali ai sensi della vigente normativa. Tutte le spese concernenti l'amministrazione, il funzionamento, la sorveglianza, la manutenzione ed il miglioramento dei beni in dotazione dell'azienda sono ad esclusivo carico di essa.

2. Le spese per l'istallazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili e per la costruzione di nuovi manufatti sono normalmente a carico dell'amministrazione della marina mercantile, nel cui stato di previsione saranno annualmente stanziati i fondi necessari su apposito capitolo di spesa.

3. Qualora il bilancio dell'azienda lo consenta, la spesa per il finanziamento delle opere di cui al comma 2 può essere assunta dall'azienda stessa.

ART. 4.

1. L'azienda ha i seguenti organi:

a) il presidente;

b) il comitato direttivo;

c) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 5.

1. Il presidente dell'azienda viene nominato dal Ministro della marina mercantile. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal comandante o dall'ufficiale di porto che ne fa le veci.

2. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'azienda;

b) dirige e sorveglia, attenendosi alle direttive del Ministero della marina mercantile, il complesso dei servizi affidati all'azienda;

c) cura l'ordinaria amministrazione e l'esercizio dell'impianto di arredamento portuali in dotazione all'azienda, nonché

il buon funzionamento, la manutenzione ed il miglior rendimento tecnico e finanziario degli impianti stessi;

d) convoca e presiede il comitato direttivo, eseguendone le deliberazioni;

e) dispone qualsiasi spesa non superiore alle seicento mila lire, riferendone al comitato nella prima seduta successiva;

f) dispone la dismissione per inservibilità e l'alienazione dei beni mobili di proprietà dell'azienda il cui valore di mercato non superi le seicento mila lire.

ART. 6.

1. Il comitato direttivo è composto:

a) dal comandante della capitaneria di porto che lo presiede;

b) dal direttore dell'ufficio del lavoro portuale;

c) da un funzionario in rappresentanza dell'ufficio del genio civile per le opere marittime;

d) da un funzionario in rappresentanza dell'intendenza di finanza;

e) da un funzionario in rappresentanza dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) da un funzionario in rappresentanza dell'ufficio provinciale della industria e del commercio;

g) da un funzionario in rappresentanza del compartimento delle ferrovie dello Stato;

h) dal capo della circoscrizione doganale o da un suo delegato;

i) da un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

l) da un rappresentante del comune dove risiede l'azienda, designato dal consiglio comunale;

m) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale, designato dal consiglio provinciale;

n) da un rappresentante degli agenti marittimi;

o) da un rappresentante degli spedizionieri;

p) da tre rappresentanti della compagnia dei lavoratori portuali.

2. I componenti del comitato direttivo sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, su designazione delle amministrazioni od enti rispettivamente rappresentati. Il Ministro provvede alla nomina dei rappresentanti di cui alle lettere *n)*, *o)* e *p)*, su terne presentate dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale. Il presidente può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto a voto, funzionari amministrativi e tecnici dell'azienda, nonché persone particolarmente esperte in materia di traffici portuali.

3. Tutti i membri del comitato, eccettuati il comandante della capitaneria di porto, il capo della circoscrizione doganale ed il direttore dell'ufficio del lavoro portuale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I membri nominati nel corso del triennio per sopperire a vacanze sopravvenute rimangono in carica fino al compimento di detto periodo.

ART. 7.

1. Il comitato direttivo delibera:

a) sul bilancio preventivo, sulle proposte di variazione degli stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario e sul conto consuntivo;

b) sulle spese di qualsiasi genere, il cui importo singolo superi le seicentomila lire;

c) sulla dismissione per inservibilità e sulla alienazione di beni mobili dell'azienda il cui valore di mercato sia com-

preso tra le seicentomila lire e i tre milioni di lire, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 98 del regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

d) sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni;

e) sui progetti relativi a nuovi impianti di arredamento portuale ed alla trasformazione e destinazione di quelli esistenti, nonché sui progetti di opere di carattere generale;

f) sul regolamento organico del personale, sulle tariffe e sulle norme per l'uso degli impianti e sui regolamenti interni;

g) su ogni altro argomento che il Ministero della marina mercantile o il presidente dell'azienda o la maggioranza dei componenti del comitato ritengano di sottoporre al suo esame.

ART. 8.

1. Per la validità delle riunioni del comitato direttivo in prima convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno otto membri; in seconda convocazione occorre la presenza del presidente e di almeno cinque membri.

2. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 9.

1. Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre; può inoltre riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno quattro membri.

2. Le deliberazioni del comitato sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile. A tal fine il presidente dell'azienda deve trasmettere a detto ministero, entro dieci giorni dalla loro data, le deliberazioni stesse, che si intendono approvate se il ministero non

abbia fatto osservazioni entro venti giorni dalla data di ricezione, fatta eccezione delle delibere per la cui approvazione è prescritto il concerto con altri ministeri.

ART. 10.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre funzionari dello Stato appartenenti, rispettivamente, al Ministero della marina mercantile, al Ministero del tesoro e al Ministero dei lavori pubblici.

2. I revisori, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. Essi possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario.

3. Il collegio dei revisori è presieduto dal membro designato dal Ministero del tesoro.

ART. 11.

1. Al presidente dell'azienda ed ai revisori è attribuito un compenso annuo, la cui misura è stabilita con il regolamento esecutivo di cui all'articolo 16.

2. Ai membri del comitato direttivo compete per ogni riunione un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 per le commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo.

ART. 12.

1. A capo dei servizi esecutivi dell'Azienda mezzi meccanici di Catania è posto un direttore, il quale partecipa, senza voto, con funzioni di segretario, alle sedute del comitato direttivo.

2. Il direttore è nominato dal Ministro della marina mercantile, in seguito a pubblico concorso da bandire entro due

anni dalla data di pubblicazione della presente legge tra le persone aventi i requisiti stabiliti dal regolamento organico di cui all'articolo 19 il quale stabilisce anche la posizione giuridica ed il trattamento economico del direttore dell'azienda. Le funzioni di direttore possono essere affidate dal Ministro della marina mercantile, nelle more dell'espletamento del relativo concorso, al personale civile in attività di servizio dipendente dal ministero medesimo, ovvero ad ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto in servizio presso le rispettive capitanerie o ad un funzionario del Ministero della marina mercantile con almeno dieci anni di servizio, anche se in quiescenza.

ART. 13.

1. L'esercizio finanziario di ciascuna azienda corrisponde a quello dello Stato.

ART. 14.

1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo deliberato dal comitato direttivo devono essere trasmessi, per l'approvazione, al Ministero della marina mercantile, rispettivamente, tre mesi prima dell'inizio e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono.

2. L'approvazione è data dal Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello dei lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di presentazione.

ART. 15.

1. L'avanzo netto delle gestioni di ogni azienda è annualmente destinato, in ciascun bilancio aziendale, nella misura del 20 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato, destinato al finanziamento di

opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature dei porti di cui all'articolo 1.

2. Resta fermo il disposto dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 291.

ART. 16.

1. La gestione patrimoniale amministrativa e finanziaria delle aziende è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici.

ART. 17.

1. Gli atti e i contratti posti in essere dalle aziende per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge sono soggetti al trattamento tributario degli atti dello Stato.

ART. 18.

1. Nelle materie attualmente di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici nulla è innovato rispetto alle funzioni consultive degli organi di tale amministrazione. Per la esecuzione di tutti i lavori, le aziende si avvalgono dell'ufficio del Genio civile per le opere marittime della rispettiva circoscrizione.

2. L'esecuzione, la direzione, la contabilizzazione ed il collaudo delle nuove opere sono effettuati secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 19.

1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, approva il regolamento per il personale di ciascuna azienda con il quale sono stabilite le norme relative all'organico del personale, al rapporto d'impiego e allo stato

giuridico nonché al trattamento economico di attività, di qualsiasi titolo e di quiescenza.

2. Il personale assunto dalle aziende previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile alla data di entrata in vigore della presente legge, è mantenuto in servizio conservando i diritti acquisiti, il trattamento economico e normativo attuale e la continuità del rapporto di lavoro.

3. Qualora le funzioni svolte dalle aziende venissero attribuite a nuovi enti autonomi portuali, i dipendenti delle stesse saranno mantenuti in servizio, senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti.

ART. 20.

1. I Ministri della marina mercantile, del tesoro e dei lavori pubblici, ogni qual volta lo ravvisino opportuno, dispongono, di comune intesa, ispezioni per accertare la regolarità amministrativa, finanziaria e tecnica della gestione e dei servizi delle aziende.

ART. 21.

1. Quando si verificano circostanze per le quali sia pregiudicato il regolare funzionamento del comitato direttivo, il Ministro della marina mercantile può disporre lo scioglimento del comitato stesso, affidandone le funzioni al presidente dell'azienda per un periodo non superiore a sei mesi.